



Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N°

14698

Del

03.10.2016



COMUNE S. MARZANO S/SARNO  
ALBO ON-LINE

N° 1219

IL PUBBLICATORE ON-LINE  
Franca Giuarre

3 OTT. 2016

# Comune di San Marzano sul Sarno

## Provincia di Salerno

ORDINANZA N. 06 DEL 03.10.2016

Determinazione dei criteri per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione prevista dall'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S.

### IL SINDACO

Premesso che l'art. 110, comma 10 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il cui testo integrale si riporta in prosieguo, prevede una sanzione accessoria consistente nella sospensione da uno a trenta giorni della licenza /autorizzazione di pubblico esercizio per le violazioni del comma 9 del medesimo articolo:

<<Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni>>;

Considerato che occorre provvedere alla graduazione della suindicata sanzione amministrativa accessoria da comminare ai titolari dei pubblici esercizi incorsi nella violazione del comma 9 dell'art. 110 del TULPS;

Ritenuto di dover individuare criteri certi per la corretta quantificazione della sanzione accessoria in questione;

Visto il decreto 21 maggio 2003 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con cui sono stati definiti criteri e misure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Per le motivazioni suddette,

### DISPONE

1. di fissare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di cui all'art. 86 del Tulps ovvero dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 287/1991, prevista dall'art. 110, comma 10, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 come modificato dall'art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA APPARECCHI O CONGEGNI	NUMERO	DURATA
Art. 110, comma 6, del TULPS	da 1 a 3	giorni 5
	da 4 a 10	giorni 15
	oltre 10	giorni 30
Art. 110, comma 7 lett. a), del TULPS	da 1 a 3	giorni 3
	da 4 a 10	giorni 5
	oltre 10	giorni 20
Art. 110, comma 7 lett. c), del TULPS	da 1 a 3	giorni 2
	da 4 a 10	giorni 4
	oltre 10	giorni 15

Le sopraindicate sanzioni accessorie sono cumulabili e la loro somma non può comunque superare il limite massimo dei trenta giorni previsto per legge.

2. di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo on line e sul sito web del Comune.

Dalla Residenza Municipale, addì

3 OTT. 2016



Il Sindaco  
Cosimo Annunziata